



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIUSEPPE BAGNERA"  
Sede centrale - Via G. Bagnera 64 – 00146 – Roma - Tel. 06/5580690 - Fax 06/5599317  
Distretto Scolastico 23 – Municipio XI (ex XV) - Cod. Mecc. RMIC8FS007 – Cod. Fisc. 97713450589  
Sito web: [www.icbagnera.edu.it](http://www.icbagnera.edu.it) - E-Mail: [rmic8fs007@istruzione.it](mailto:rmic8fs007@istruzione.it) Pec: [rmic8fs007@pec.istruzione.it](mailto:rmic8fs007@pec.istruzione.it)

Circolare n. 47

Roma, 25/09/2022

A tutto il personale Docente e ATA  
Dell'I.C. Bagnera  
Agli esercenti della responsabilità genitoriale  
Alla DSGA  
All'Albo  
Al sito web

**OGGETTO: DIRETTIVA PER LA PIANIFICAZIONE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA E SICUREZZA SUGLI ALUNNI A.S. 2022/23**

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTI** gli artt. 2047 e 2048 cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

**VISTO** il CCNL 2018 Comparto Istruzione e Ricerca

**TENUTO CONTO** dell'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 "*Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi*" per cui presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della "culpa in vigilando" e il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

**VISTA** la Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici) "*compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti*".

**TENUTO CONTO CHE** tra i doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono

**VISTA** la normativa vigente anticovid

### **EMANA**

la presente DIRETTIVA "VIGILANZA SUGLI ALUNNI – Pianificazione generale dell'organizzazione della vigilanza" per l'a. s. 2022/2023, finalizzata a definire e ribadire in via preventiva le misure organizzative volte ad impedire il verificarsi di eventi dannosi a carico degli alunni, conseguenti ad eventuali negligenze sulla vigilanza.

La presente direttiva viene diffusa mediante:

- affissione all'Albo d'istituto,
- presa visione da parte di tutto il personale docente e ATA;

- informazione ai genitori degli alunni tramite pubblicazione sul sito web della scuola.

## **TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA È TENUTO A SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE LA SEGUENTE DIRETTIVA.**

### **1. Quadro normativo e profili di responsabilità del personale**

**La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio di tutto il personale scolastico**, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi.

Al riguardo vanno presi in esame diversi riferimenti normativi: norme relative allo stato giuridico del personale docente, all'organizzazione del sistema scolastico e delle singole istituzioni, al contratto di lavoro del personale (Testo unico – D.Lgs. 297/94; D.P.R. n. 275/99; Legge n. 312/80; CCNL comparto scuola 2006/09 e CCNL settore Istruzione e Ricerca 2016/18); norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile: artt. 2043, 2047, 2048, e successivi). La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.

Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla scuola, ovvero al personale docente, al personale ATA e al dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui

sono affidati. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 05/09/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/07/1972, n. 2590; Cass. 07/06/1977, n. 2342), con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 04/03/1977, n. 894).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto che l'obbligo della vigilanza abbia **rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

La responsabilità che grava sugli operatori scolastici ai quali sono stati affidati gli alunni sancita dall'art. 2047 del Codice Civile e dalla Legge n. 312/80 art. 61: si rende necessaria la presenza **degli insegnanti e dei collaboratori scolastici** nello stesso luogo dove gli alunni stanno svolgendo le attività e la predisposizione di una programmazione adatta ed efficace, oltre un'organizzazione del lavoro che preveda misure di sicurezza adeguate ai rischi.

La scuola ha l'obbligo e la responsabilità di **sorvegliare e di custodire gli alunni** dal momento in cui accedono negli spazi di pertinenza dell'Istituto e, se minori che frequentano la scuola dell'infanzia e primaria, di consegnarli al termine delle attività scolastiche ad un familiare o a un loro delegato.

**Gli insegnanti** hanno il dovere di vigilare sugli alunni durante l'orario scolastico. Ogni docente può e deve intervenire nei **riguardi di tutti gli alunni**, anche se non appartenenti alle proprie classi, quando lo richieda l'osservanza delle regole scolastiche e della normativa e, particolarmente, in mancanza del docente della classe.

La vigilanza è esercitata, inoltre, da tutto il personale **nei confronti degli alunni diversamente abili o che manifestino specifici ed accertati comportamenti di rischio**; tali comportamenti dovranno essere portati all'attenzione del consiglio di classe/interclasse/intersezione e segnalati al dirigente scolastico per l'adozione di ogni eventuale provvedimento straordinario.

**I collaboratori scolastici** hanno il compito di collaborare con gli insegnanti così da assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica.

Al **Dirigente scolastico**, invece, non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte **le misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza** da parte del personale della scuola (art. 25 Dlgs 165/01) e garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

Spetta al **DSGA** porre in essere tutte **le misure organizzative** del personale ATA per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico.

Si ricorda che è vietata la presenza nei locali di ogni Istituzione scolastica – segnatamente prima, durante e al termine delle attività didattiche e para-didattiche – **di qualsiasi estraneo**, e per estraneo è da intendersi qualsivoglia persona la cui presenza non sia assolutamente giustificata da adempimenti correnti, previsti dal Regolamento d'Istituto o connessi ad attività scolastiche in senso stretto.

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate. Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione. Ad esse si aggiungono le misure per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19, parte integrante della presente direttiva, secondo quanto previsto:

- [dalle Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico \(a.s. 2022 -2023\);](#)
- [dalle Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell'infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l'anno scolastico 2022 -2023;](#)
- [dall'atto del Ministero dell'Istruzione, dipartimento risorse umane, finanziarie e strumentali del 28.08.2022, "trasmissione del vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia, per l'anno scolastico 2022 -2023";](#)
- [dal "vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia, per l'anno scolastico 2022 -2023".](#)
- dalle misure di mitigazione e controllo che, così come indicato dall'istituto, potranno essere implementate e rimodulate in base alla valutazione del rischio e all'andamento della curva epidemiologica.

## **2. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica**

La vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale della scuola, docenti e personale ausiliario in servizio, secondo la normativa vigente.

L'insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante **l'intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti** e (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive - art. 61 legge 312/80) **durante gli intervalli** (art. 99 del Regio Decreto 965/24) **durante l'uscita dei ragazzi dalla scuola e durante le visite guidate e i viaggi di istruzione.**

L'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: *"Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"*. Tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2047 c.c. *"in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"*.

Dispone l'art. 2048 c.c. che *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"*.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001,

n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio e ad essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe senza giustificato motivo espone il docente all'attribuzione della *"culpa in vigilando"*; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

In caso di ritardo o di assenza deve darne preventivamente, comunicazione alla Dirigenza e al responsabile di plesso

Durante l'esercizio delle attività didattiche il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

**Durante le ore di lezione il docente non deve allontanarsi** dalla propria aula per nessun motivo, se non per gravi motivi esigenze impellenti e improcrastinabili e per tempi brevissimi.

In tal caso l'insegnante, prima di allontanarsi dalla scolaresca, deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare gli alunni fino al suo ritorno.

**Il collaboratore scolastico** non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente come disposto dal suo Profilo Professionale (CCNL Comparto)

L'insegnante di sostegno deve segnalare urgentemente in segreteria e al Responsabile di plesso l'assenza dell'alunno seguito per agevolare eventuali supplenze per insegnanti assenti.

**La vigilanza sugli alunni con disabilità** deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno, dagli operatori o assistenti educativi se presenti, dal docente della classe che, in caso di necessità, potrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico.

I docenti incaricati dal Collegio dei docenti di particolari compiti (referenti di plesso, funzioni strumentali, animatore digitale) non devono essere distolti dalle proprie lezioni, se non per urgenti ed eccezionali motivi; lo svolgimento primario della funzione e delle mansioni di docente è in capo in via prioritaria a tutto il personale come sopra qualificato che, al di là di rari ed eccezionali casi, dovrà essere raggiunto dai propri colleghi, dal personale di segreteria e dal dirigente solo al termine delle lezioni.

Il docente ha l'obbligo di vigilare e di tutelare gli studenti che gli sono affidati (gruppo classe, piccolo gruppo, classe allargata con studenti di altre classi ecc.), per tutta la durata del servizio.

Se può e deve poter consentire ad un allievo per volta **di uscire durante le ore di lezione per recarsi ai servizi igienici**, è bene evitare che gli studenti si allontanino dall'aula durante la lezione.

**Nello specifico è fatto divieto di procedere all'allontanamento di allievi dall'aula per motivi disciplinari**

In linea di massima, il docente è responsabile dell'allievo quando lo lascia uscire dall'aula; pertanto deve accertarsi del motivo, essere attento al tempo di permanenza al di fuori dell'aula e controllare il rientro dello stesso in classe. Nel caso in cui per la vigilanza dell'allievo si ritenga di dover ricorrere all'ausilio del collaboratore scolastico, il docente dovrà assicurarsi della sua presenza nell'area/piano di competenza, richiamare l'attenzione e riceverne la disponibilità

### **3. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula e al termine delle lezioni durante il tragitto aula-uscita dall'edificio**

**Prima dell'ingresso a scuola**, il minore è sotto la responsabilità della famiglia o dell'ente locale, nel caso di servizio di scuolabus, mentre **all'uscita da scuola** il minore è sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, che ha il dovere giuridico di garantirne la sorveglianza negli spazi di pertinenza dell'Istituto.

Gli obblighi di vigilanza sugli alunni e gli impegni per la sicurezza a cura degli operatori scolastici decorrono **dal momento dell'ingresso degli alunni nei locali scolastici sino all'uscita**. La vigilanza è estesa anche alle attività scolastiche che si svolgono in aree, spazi o locali esterni alla scuola o in orario aggiuntivo.

L'ingresso nella scuola e nelle aule, così come l'uscita degli alunni, devono essere oggetto di **concomitante sorveglianza** da parte del personale docente e ATA, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

**L'ingresso e l'uscita** degli alunni avviene sulla base degli **orari stabiliti** e in relazione al funzionamento previsto per le classi.

Al fine di regolamentare l'ingresso /l'uscita degli alunni all'inizio e al termine di ogni turno di attività didattica, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che, presso ciascun ingresso/uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o aree di servizio, fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti **a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e nell'ultima ora di lezione** sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente in fila fino all'uscita assicurandosi di essere seguiti dall'intera classe. Gli alunni non devono sostare nei corridoi prima del suono della campanella e nello scendere/salire le scale così come nel recuperare l'uscita, si devono evitare ingorghi e intralci.

I bambini della scuola dell'infanzia sono affidati dai genitori ai docenti all'ingresso della sezione o all'ingresso dell'edificio ai collaboratori scolastici, che provvedono ad accompagnarli nelle rispettive sezioni.

I genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado non possono, di norma, accedere all'interno dell'edificio scolastico o fin dentro le aule per accompagnare gli alunni, se non espressamente autorizzati o invitati, ma sono tenuti a non lasciarli incustoditi prima dell'orario d'ingresso.

**Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni** dall'edificio scolastico al termine delle attività, si dispone che, presso ciascuna porta di uscita dell'edificio, sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici, in servizio nel turno, vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente in fila fino all'uscita della scuola, posizionandosi davanti alla scolaresca, assicurandosi di essere seguiti dall'intera classe, qualora ci sia un insegnante a supporto, questi si posizionerà alla fine della fila per coadiuvare nelle operazioni.

Nello scendere/salire le scale e nel recuperare l'uscita, si devono evitare ingorghi e intralci, ponendo particolare attenzione al rispetto del distanziamento interpersonale.

Gli alunni ritenuti meno inclini al rispetto delle regole verranno posti da parte del docente in servizio all'inizio della fila così da permetterne la sorveglianza più diretta

L'insegnante lascia la scuola quando tutti gli alunni della sua classe sono usciti dalla porta.

Gli alunni devono sempre essere presi in consegna dai genitori, affidatari o da persone da questi delegati previa presentazione di apposita istanza secondo modello appositamente predisposto da questa Istituzione e corredato dagli allegati documenti di riconoscimento debitamente datati e firmati dai delegati e dai deleganti. Il prospetto sintetico delle deleghe consegnate deve essere collocato in luogo accessibile anche al supplente temporaneo, che riceverà, al momento dell'assunzione in servizio, tale direttiva al fine della tempestiva presa visione.

In caso di delega a personale facente parte di servizio di trasporto privato, i genitori deleganti avranno cura di comunicare esplicitamente nell'istanza di delega i nominativi dei soggetti autorizzati a prelevare i propri figli e ad allegare i relativi documenti di riconoscimento dei delegati.

In caso di delega, il personale docente in servizio è tenuto a verificare se la persona che preleva l'allievo, corrisponde a quella i cui dati sono depositati in segreteria o in possesso dei docenti, **mediante idoneo metodo d'identificazione (documento di identità o conoscenza diretta)**. In nessun caso l'allievo può essere prelevato da persona minorenni o sconosciuta.

**Gli alunni della Scuola Primaria devono essere accompagnati all'uscita dai rispettivi insegnanti e, in caso di ritardo della persona per il ritiro, l'insegnante, che ha comunque la responsabilità della vigilanza, affida l'alunno al collaboratore scolastico che solleciterà telefonicamente il genitore.**

Con l'orario stabilito per l'uscita, al momento della presa in carico del minore da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale o dei loro delegati, cessa la responsabilità del docente e subentra quella del genitore/tutore.

#### **4. Collaboratori scolastici**

I collaboratori scolastici, nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, svolgono servizio di sorveglianza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente, per particolari esigenze e necessità.

Sulla base del piano annuale delle attività predisposto dal D.S.G.A., ai collaboratori scolastici compete la sorveglianza secondo il calendario settimanale e i posti assegnati a ciascuno per:

- l'apertura dei cancelli e delle porte d'ingresso;
- la sorveglianza degli spazi esterni all'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni;
- la sorveglianza degli alunni che arrivano a scuola non accompagnati dai genitori e/o comunque presenti nell'edificio;
- la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio, fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule;
- la chiusura dei cancelli e delle porte quindici minuti dopo l'inizio delle lezioni;
- l'accoglienza degli alunni ritardatari;
- la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri, dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei.

I collaboratori scolastici addetti alla porta devono provvedere a chiudere gli accessi degli edifici scolastici all'orario di inizio delle attività didattiche.

I cancelli e la porta di ingresso non dovranno mai essere lasciati incustoditi e/o aperti. I cancelli dovranno essere aperti ed immediatamente richiusi al passaggio di eventuali mezzi autorizzati (scuolabus, fornitori, mezzi comunali, etc..).

I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare sorveglianza per tutta la durata del loro servizio presidiando costantemente la propria area/piano di servizio, per favorire nelle classi l'alternanza dei docenti, per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per intervenire tempestivamente in caso di eventuali necessità (esigenze urgenti di docenti e studenti).

A tal fine i collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata improrogabile degli Uffici della scuola o per esigenze impellenti, avendo comunque cura di avvisare i docenti del proprio settore ed il DSGA.

I collaboratori scolastici possono riprendere comportamenti scorretti o rischiosi degli studenti, richiamandoli a porre attenzione alla particolarità della situazione segnalata.

Si ricorda che il dovere di vigilanza rientra tra gli obblighi spettanti al personale ATA; in particolare, spettano ai Collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza, intesa come “*controllo assiduo e diretto a scopo cautelare*” degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo.

**I Collaboratori Scolastici assegnati all'ingresso** hanno il compito di aprire il cancello all'orario stabilito, sorvegliare il regolare ed ordinato afflusso degli alunni in prossimità del cancello, che provvederanno a richiudere al termine dell'orario d'ingresso.

**Gli altri collaboratori scolastici** vigileranno il passaggio degli alunni nelle rispettive aree di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

In caso di ritardo o di assenza di un docente non tempestivamente annunciati dagli stessi, i **collaboratori scolastici** sono tenuti a vigilare sugli alunni, e nel contempo, devono darne avviso all'ufficio di segreteria.

Nelle situazioni di carenza di personale, il collaboratore scolastico deve posizionarsi in modo da tenere sotto controllo le entrate. Gli altri collaboratori scolastici in servizio sorveglieranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio, facendo particolare attenzione alla presenza di finestre, agli eventuali vani scala e fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

**Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi** ai fini di cui trattasi disporrà la presenza di collaboratori scolastici all'ingresso dei diversi piani di servizio avendo cura di assicurare che la postazione di lavoro possa garantire il massimo della sorveglianza nell'area di pertinenza, tenuto conto della dotazione organica assegnata e nel rispetto delle disposizioni impartite in ordine all'assegnazione del personale ai reparti.

## **5. Vigilanza durante i cambi turno tra docenti**

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva. Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. In tal modo si attiverà un movimento a catena che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni. A questo proposito si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare lunghe attese nei cambi previsti e di svolgere i cambi turno celermente. Sempre per favorire il cambio di turno tra i professori, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2<sup>a</sup> ora in poi o che hanno avuto un'ora “libera”, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca. Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario; essi attenderanno l'arrivo dell'insegnante tenendo un comportamento corretto, possibilmente restando seduti al proprio posto. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze

impellenti.

Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richiama e in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe.

In situazioni particolari (es. presenza di alunno/i non autonomi o con problemi), il docente deve richiedere esplicitamente l'intervento del collaboratore scolastico, se presente.

In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe.

## **6. Vigilanza durante l'intervallo- ricreazione**

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante gli intervalli – ricreazione, si dispone che detta vigilanza venga effettuata da quei docenti già impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione. L'insegnante deve essere fisicamente presente fra i propri alunni e adottare tutti quegli accorgimenti che servono a prevenire possibili incidenti; anche permanendo sulla porta dell'aula per poter vigilare sia gli alunni presenti nell'aula stessa che gli alunni presenti nel corridoio. I collaboratori scolastici durante gli intervalli vigileranno, oltre il corridoio di competenza, anche i bagni.

**In caso di allontanamento** per impellenti necessità, il docente delegherà la sua funzione ad altro collega o al collaboratore scolastico, il quale si assumerà la responsabilità della vigilanza.

Durante la ricreazione, i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori scolastici, in quanto questi ultimi devono considerarsi impegnati preliminarmente nella vigilanza.

Non è consentito agli alunni di permanere in aula se il gruppo classe si trova altrove, né ai singoli di tornare in aula allontanandosi dal gruppo.

Le aule, che rimangono vuote, devono essere chiuse o sorvegliate dai collaboratori scolastici, per evitare la scomparsa di oggetti o atti di vandalismo da parte di ignoti.

Qualora il gruppo-classe si trovi in giardino/cortile, il compito della sorveglianza è assegnato ai docenti, che avranno cura di far sì che gli alunni non si allontanino tanto da rendere difficile il controllo di tutti.

Durante gli intervalli sono da evitare attività che possono diventare pericolose, gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, quindi, per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero:

- la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l'area interessata, prestando la massima attenzione;
- devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.

E' dovere dei docenti controllare che gli alunni non escano dall'Istituto e non si allontanino dal gruppo-classe.

Si precisa che i docenti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, hanno gli stessi obblighi di vigilanza dei docenti titolari e sono pertanto anch'essi tenuti ad adoperarsi per garantire l'incolumità degli alunni e del personale.

I Collaboratori scolastici durante le fasi di intervallo vigileranno, oltre il corridoio di competenza, anche nelle zone in cui sono presenti distributori automatici di merende.

## **7. Vigilanza durante il tragitto aula/palestra/laboratori**

Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula ai laboratori o in altri ambienti per attività alternative, il docente o i docenti, in caso di compresenza, accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro sia all'andata che al ritorno in aula. I trasferimenti devono avvenire in modo tale da prevenire ogni rischio da omessa vigilanza.

Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività didattiche devono essere accompagnati sempre all'andata e al ritorno dai docenti dell'ora di lezione assegnata. Durante il tragitto aula - palestra -laboratori, la vigilanza sugli studenti è affidata al Docente.

La sorveglianza nella palestra è affidata al Docente di Ed. Fisica.

E' richiesta la massima attenzione per ovviare ad eventuali infortuni in corso di attività sportiva laboratoriale vigilando anche sulle attrezzature e il loro uso e segnalando tempestivamente alla dirigenza (per iscritto) eventuali manomissioni delle strumentazioni in uso in palestra.

E' importante sottolineare e ribadire agli allievi che l'Istituto non risponde di oggetti, cellulari, denaro lasciati incustoditi durante gli spostamenti e durante gli intervalli.

Si invitano i Docenti a segnalare tempestivamente al Dirigente, ai suoi delegati e/o alle figure sensibili per la sicurezza, qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio, agendo tempestivamente in caso di pericolo immediato secondo le procedure di sicurezza individuate nel piano di emergenza e secondo la “*diligenza del buon padre di famiglia*”

#### **8. Personale esterno a supporto delle attività didattiche**

Qualora vengano svolte delle attività di arricchimento dell’offerta formativa che prevedono la partecipazione di personale esterno a supporto delle attività didattiche (curricolari/extracurricolari), anche a titolo gratuito, tali attività potranno essere svolte esclusivamente con preventiva autorizzazione della Dirigenza.

Detti “esperti” permarranno nei locali scolastici per il solo tempo necessario all’espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sugli alunni resta del personale docente in servizio, che è tenuto a condurre e presenziare per tutta la durata dell’attività. **È comunque vietato l’accesso ai piani e alle aule a qualunque persona esterna che non sia stata previamente autorizzata dal Dirigente scolastico.**

#### **9. Uscita temporanea degli alunni dalla classe**

I docenti concedono agli alunni l’uscita dalla classe al di fuori dell’orario dell’intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, vigilandone l’uscita e controllandone il rientro.

**Le uscite degli studenti dall’aula durante le ore di lezione non sono di norma consentite in particolare durante la prima e l’ultima ora e durante i dieci minuti della ricreazione.**

Possono essere concesse dai docenti solo in casi eccezionali e per un tempo limitato al bisogno.

Allontanarsi dalla classe o dal gruppo impegnato in attività didattiche (anche extrascolastiche o integrative) è consentito solo dopo aver chiesto e ottenuto l’autorizzazione del docente o del personale responsabile dell’attività. L’eventuale allontanamento dalla classe o dal gruppo didattico è consentito per il tempo strettamente necessario, per le aree attinenti alla motivazione e comunque interne alla Scuola, per motivi leciti valutati dal docente o dal responsabile a sua discrezione funzionale.

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti formativi e pedagogici, dovrà essere evitato il più possibile l’allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe.

Qualora l’insegnante ritenga indispensabile ricorrere a questa misura, dovrà comunque verificare che l’alunno allontanato rimanga sotto la custodia di altri docenti o dei collaboratori scolastici.

**Gli alunni non dovranno mai essere utilizzati per lo svolgimento di mansioni all’esterno dell’aula scolastica (fare fotocopie, trasportare da un’aula all’altra oggetti potenzialmente pericolosi quali forbici, spillatrici, martelli, chiodini etc...reperimento materiale , utilizzo degli strumenti informatici del docente e utilizzare, sostare , aprire finestre , muovere oggetti o sostare in zone pericolose)**

Per queste necessità, i docenti si rivolgeranno al personale ATA, programmando e prenotando, almeno con un giorno di anticipo, il numero di fotocopie richieste.

E’ **vietato**, allontanare o espellere momentaneamente gli studenti dall’aula, sottraendoli alla vigilanza del docente. Perché l’allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità del docente rispetto alla vigilanza

Il docente che allontana dall’aula un alunno (azione mai autorizzata dal D.S.) se ne assume la responsabilità ed è consapevole dei rischi in cui incorre (omessa vigilanza, *culpa in vigilando* in caso di incidenti/infortuni).

**Si ricorda che si potrebbero determinare responsabilità penali, civili, amministrativo-patrimoniali e disciplinari. Gli alunni presenti nella scuola quindi, non possono essere lasciati senza la sorveglianza ed il docente risponde delle lesioni/danni che l’alunno potrebbe provocare a sé o ad altri, nel periodo in cui è sottoposto alla sua vigilanza, a meno che l’insegnante o il preposto non dimostri la causa di forza maggiore**

#### **10. Vigilanza sui minori bisognosi di soccorso**

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie alunni con disabilità, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata senza distinzione dal docente di sostegno o da chi ha mansione specifica (personale ATA ex-art. 7 CCNL 2005) e dal docente della classe o in caso di necessità da un collaboratore scolastico o, ove presente, operatore addetto all’assistenza. In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Il collaboratore scolastico presta ausilio materiale agli alunni con disabilità nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici (Con la Sentenza n. 22786/16, depositata il 30 maggio 2016, la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato una condanna penale per «rifiuto d'atti d'ufficio» ad alcune collaboratrici scolastiche che si erano rifiutate di prestare assistenza igienica nel cambio del pannolino a una bimba con disabilità complessa. La Cassazione, rigettando il ricorso delle collaboratrici, si è pronunciata sulla base dell'articolo 47 del CCNL del 2002/2005 del Comparto Scuola, secondo il quale rientra tra le mansioni ordinarie dei collaboratori scolastici «anche l'assistenza materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale degli alunni con disabilità».)

### **11. Ingresso nei cortili dei Plessi**

Per motivi di sicurezza, è vietato l'ingresso nei cortili dei vari plessi ad auto ed altri mezzi non autorizzati, fatta eccezione per ovvie esigenze di servizio.

### **12. Ingresso di estranei nei plessi dell'Istituto**

È assolutamente vietato l'ingresso e la permanenza di estranei nei locali scolastici, a meno che non si tratti di persone preventivamente autorizzate dal Dirigente scolastico.

È, inoltre, vietata la distribuzione di volantini, materiale illustrativo e divulgativo agli alunni, senza l'autorizzazione scritta del Dirigente scolastico.

I collaboratori scolastici controlleranno affinché estranei non si introducano nella scuola. Eventuali estranei vanno identificati immediatamente dai collaboratori scolastici mediante apposito registro, che informeranno il responsabile di plesso a cui saranno fornite specifiche direttive dal Dirigente scolastico, per affrontare le diverse situazioni.

Lo stesso vale per i tecnici o le ditte che operano alle dipendenze dell'Amministrazione Comunale.

In caso di presenza di squadre di operai per i lavori di manutenzione dei plessi, per nessun motivo è consentito che gli alunni entrino in contatto con detto personale.

### **13. Ritardi genitori all'uscita**

Gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o di suo delegato al momento dell'uscita dell'alunno dalla scuola, esperiti inutilmente tempi d'attesa e i tentativi di contatti telefonici, dopo un'attesa di almeno 10 minuti, affidano l'alunno al collaboratore scolastico in servizio, dopo aver informato il collaboratore della situazione e averlo messo nelle condizioni di poter contattare la famiglia e vigilare anche sulla consegna a persona delegata, opportunamente identificata.

Il collaboratore scolastico vigilerà sull'alunno, attuando tutti gli accorgimenti di comunicazione con la famiglia e con la Dirigenza.

Nel caso in cui l'alunno non venga ritirato dopo 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile rintracciare i genitori, si contatteranno gli Uffici di Polizia Municipale ai quali si chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione, l'Ufficio di Dirigenza contatterà la locale stazione dei Carabinieri.

I docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno (3 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando il Dirigente scolastico.

### **14. Entrate in ritardo/Uscite anticipate**

Le entrate posticipate e le uscite anticipate da parte degli alunni avverranno secondo le disposizioni del regolamento d'Istituto.

### **15. Vigilanza negli spazi esterni dell'istituto**

L'ingresso nell'area cortiliva dell'Istituto è riservato al solo personale scolastico autorizzato. E' severamente vietato l'ingresso a cicli, motocicli e auto del personale interno ed estraneo alla scuola non autorizzato. La vigilanza riferita al suddetto spazio deve essere garantita dai collaboratori scolastici, tenuto conto che la loro funzione è quella di assicurare il rispetto delle regole del D.lgs. 81/08 vigenti anche in questo spazio di pertinenza dell'Istituto.

**Gli studenti, i Docenti e tutto il personale sono tenuti pertanto a tenere un comportamento corretto, evitando occasioni di danno alla propria e altrui incolumità.**

E' assolutamente vietato sostare davanti alle uscite di sicurezza, scale di sicurezza e nelle vie di esodo.

E' fatto assoluto divieto di sostare, trattarsi o dialogare o intrattenersi con i bambini nell'area cortiliva interna da parte di chiunque e da parte dei genitori con gli alunni oltre l'orario di uscita da scuola.

## **16. Vigilanza sui casi di bullismo e cyberbullismo**

La Legge n. 71/2017 all'art. 5 prevede che il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e il Patto di Corresponsabilità (D.P.R. n. 235/07) contemplino misure specificatamente dedicate alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.

I docenti e i collaboratori scolastici, così come stabilito dal CCNL settore Istruzione e Ricerca 2016/18, nell'ambito dei compiti di vigilanza, sono tenuti ad assolvere ai doveri di segnalazione, ove a conoscenza, di casi e situazioni di bullismo e cyberbullismo, dandone immediata comunicazione a docenti Referenti del team Bullismo e Cyberbullismo e al dirigente scolastico, per i provvedimenti sia di natura disciplinare che di natura educativa e di prevenzione. Salvo che il fatto costituisca reato, il Dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo, avvalendosi del supporto del Team per le emergenze e del Team dei docenti per la prevenzione al bullismo ed al cyberbullismo d'Istituto, nonché di Enti terzi ed altre Istituzioni con competenza propria in materia.

## **17. Uso delle attrezzature**

Il docente è responsabile del corretto USO DELLE ATTREZZATURE da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D.lgs. n. 81/2008, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo. I docenti, pertanto, sono tenuti a:

- vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;
- informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali;
- informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
- informare e discutere con gli studenti il regolamento d'uso del/dei laboratorio/i utilizzato/i e della palestra
- vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;
- verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni;
- valutare la compatibilità delle esercitazioni o degli esercizi fisici proposti con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili;
- controllare che gli studenti loro affidati usino i pc, i tablet, le LIM in modo corretto e coerente con le finalità educativo - didattiche della scuola

## **18. Procedure di emergenza da attivare in caso di infortunio e/o malore degli alunni**

In caso di malessere sopraggiunto o infortunio, l'operatore presente:

- a) richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente;
- b) provvederà ad avvisare i familiari;
- c) nelle situazioni di gravità, anche presunta, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (n° tel. 118).

In caso d'infortunio, l'insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà una sintetica relazione sull'accaduto da consegnare all'ufficio di segreteria, che dovrà contenere:

- generalità dell'alunno, sede e classe ecc;
- dinamica dell'incidente, luogo, data, ora ed esito;
- nominativi di eventuali testimoni o presenza dell'insegnante;
- eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate.

In caso di intervento medico ed ospedaliero occorre informare i familiari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata del personale curante.

In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio.

In caso di incidenti o malori di una certa gravità si avviseranno tempestivamente i genitori e si avviserà immediatamente il 118. In caso l' alunno debba essere portato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili, l'alunno dovrà essere accompagnato dal docente o da un collaboratore scolastico.

In particolare: In caso di infortuni o malori degli allievi durante l'ora di lezione o durante l'intervallo, il personale è tenuto a prestare tempestivo soccorso e ad attenersi alle procedure previste dal D.lgs. 81/08 e a provvedere ad avvisare la Famiglia **sempre, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto** tempestivamente e personalmente gli uffici di dirigenza e di segreteria, in modo che ne appuri i fatti, la responsabilità ed attivi le procedure opportune. E' necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti per evitare che nel caso di successive complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati l'assicurazione non sia stata regolarmente attivata e quindi non copra il danno che di conseguenza resta a carico della scuola e del suo personale

**Si diffida tutto il personale scolastico da qualsiasi iniziativa personale.**

## **19. Sicurezza**

Per favorire l'interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte degli alunni, è opportuno contestualizzare i temi della sicurezza nella programmazione educativo-didattica ordinaria fornire periodicamente informazioni agli alunni sui fattori di rischio, strutturali e comportamentali, presenti nei locali scolastici.

Tutto il personale ha l'obbligo di segnalare al Dirigente Scolastico eventuali situazioni di rischio sopraggiunte o non rilevate.

Si invitano, pertanto, i docenti a segnalare **al referente di plesso** eventuali malfunzionamenti o guasti; sarà il Referente di plesso a inviare tramite mail al Dirigente scolastico le relative segnalazioni e nel contempo, su indicazione del Ds e dell'RSPP a predisporre tutte le misure di prevenzione e protezione di eventuali rischi.

Porre particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio specifico:

- transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o di gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte ecc;
- presenza di porte, finestre, armadi ecc. dotati di vetri fragili;
- prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere ecc;
- locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti ecc;
- accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipanico - che dovranno risultare sempre apribili
- il collaboratore scolastico provvede all'apertura e chiusura dell'accesso;
- dispositivi elettrici non protetti: cavi senza canaletta di protezione, prese aperte, interruttori, contatori, ecc. privi di cassette di sicurezza.
- In tutti i casi sopra richiamati gli insegnanti ed i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti esterni le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali, ma non sono autorizzati a chiedere in alcun modo agli alunni di intervenire, al posto del personale scolastico docente e non docente, in alcuna situazione legata a tali punti con rischio specifico in oggetto.

**In caso di rischio immediato il personale presente deve urgentemente provvedere ad isolare ed interdire l'area in cui si è verificata la situazione di rischio**

## **20. Vigilanza sugli alunni, durante lo svolgimento di uscite didattiche, visite guidate o viaggi d'istruzione.**

La vigilanza sugli alunni, durante lo svolgimento di uscite didattiche, visite guidate o viaggi d'istruzione, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, "almeno un accompagnatore ogni quindici alunni", **(C.M. n.291/92)** In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato un accompagnatore – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – fino a due alunni disabili.

Si sottolinea che la vigilanza degli alunni deve essere costante durante tutti i momenti del viaggio e che i docenti sono responsabili del comportamento dei propri alunni. Pertanto, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni o lasciarli liberi di muoversi autonomamente in assenza dei loro accompagnatori, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, ecc.), previa apposita richiesta da parte del personale docente, è affidata con incarico del Dirigente scolastico e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio.

I docenti accompagnatori devono accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun momento omettere la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Spetta agli insegnanti, durante le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene a regole semplici di educazione stradale.

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate al di fuori dell'istituto scolastico e delle sue pertinenze

Gli insegnanti accompagnatori sono tenuti ad illustrare alle famiglie:

le finalità didattiche e i contenuti culturali del viaggio, avendo cura di effettuare alcune attività di preparazione al viaggio stesso, programma del viaggio, eventuali variazioni del calendario, l'autorizzazione da parte della famiglia con la firma congiunta da parte dei due genitori/tutori l'obbligatorietà che tutti i partecipanti al viaggio siano coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni.

I docenti devono prestare adeguata cura al momento della **effettiva fruizione di vettori e di strutture alberghiere**, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità. Si ricorda, a tal proposito, la C.M. n. 674 del 03.02.2016 di cui si riporta sintesi: *“I docenti dovranno prestare attenzione al comportamento del conducente e intervenire qualora questi non rispetti le basilari regole del Codice della strada, usi il cellulare durante la guida o assuma comportamenti che possano mettere in pericolo i passeggeri del pullman”*. In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento, quali:

- la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità, ovvero, anche in relazione all'età degli alunni ospitati,
- impartire adeguate indicazioni a non adottare specifiche condotte pericolose;
- tramite l'organizzatore, la ricerca di altra struttura alberghiera adeguata;
- in caso estremo, il rientro anticipato.

La presente direttiva è pubblicata all'Albo dell'Istituzione scolastica ed entra in vigore con effetto immediato

**Il Dirigente Scolastico**

Dott.ssa Stefania Forcellini

*Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa  
,ai sensi dell'art. 3 comma 2, D.Lgs. n. 39/1993*